



# CITTA' DI LIGNANO SABBIAADORO

## PROVINCIA DI UDINE

Viale Europa, 26 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) C.F. 83000710307

Tel 0431/409111 pec: [comune.lignanosabbiadoro@certgov.fvg.it](mailto:comune.lignanosabbiadoro@certgov.fvg.it)

Ordinanza n. 3

Del 14/04/2021

**OGGETTO:** Tutela delle aree verdi e dei giardini privati, manutenzione e determinazione orari taglio della vegetazione.

### IL SINDACO

**CONSIDERATO** che il verde e le alberature piantumate costituiscono riconosciuta fonte di benessere per tutti gli essere viventi e che la località turistica di Lignano Sabbiadoro è rinomata anche per la presenza di una notevole e tipica vegetazione arborea;

**CONSIDERATO** che il Comune di Lignano Sabbiadoro è stato insignito, nel corso del presente anno, del prestigioso riconoscimento “Tree Cities of the World” dalla Food&Agriculture Organization of United Nations (FAO) e dalla Arbor Day Foundation per il costante impegno dedicato all’efficace gestione delle piantumazioni e alla salvaguardia delle essenze arboree urbane, considerati preziosi alleati per garantire ai cittadini e agli ospiti un futuro migliore, nonché componenti irrinunciabili di una Città sana e sostenibile;

**VALUTATO** che negli agglomerati urbani il verde e le alberature possono svolgere svariate funzioni legate alla riduzione della temperatura, alla riduzione degli agenti inquinanti ed alla capacità di assorbimento di CO2 presente nell’atmosfera;

**RITENUTO** quindi necessario incrementare tale patrimonio, garantendo uno standard di alberatura, e parallelamente mantenere e preservare le aree verdi e le alberature in tutto il territorio comunale, contemperando l’esigenza di limitazione del rischio di incendio di alberi secchi o giunti alla fine del proprio ciclo vegetativo e di contenimento di gravi problemi di ordine igienico-sanitario, contrastando la diffusione di insetti nocivi in genere, che trovano il loro habitat ideale nelle essenze arboree giunte alla fine del proprio ciclo vegetativo;

**RITENUTO** di disciplinare l’intervento dei privati, impartendo precise direttive in merito al “Taglio di alberi e rami prospicienti i sedimi stradali”, al fine di prevenire ed evitare qualsiasi possibile pericolo per la sicurezza e l’incolumità pubblica, qualora, a causa di eventi naturali, intemperie, forti temporali, vento e violenti fenomeni atmosferici, si possano determinare sradicamenti e riversamenti di alberi e rami sul piano viabile stradale;

**RITENUTO** necessario garantire il costante e perfetto mantenimento dell’ordine e della pulizia delle aree verdi e dei giardini privati;

**CONSIDERATA** la necessità di tutelare il riposo delle persone, prevedendo una specifica disciplina oraria per le attività di sfalcio dell'erba, di abbattimento e di potatura degli alberi e della vegetazione presente nelle aree verdi;

**VISTO** il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. – Nuovo Codice della Strada ed il suo regolamento di esecuzione;

**VISTI** gli artt. 892, 893 e 894 del Codice Civile;

**VISTO** l'articolo 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** l'articolo 64 del Regolamento Edilizio della Città di Lignano Sabbiadoro, approvato con Deliberazione di C.C. n. 69 di data 7.9.2011 e s.m.i.;

**VISTO** l'articolo 7 della legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4;

**RILEVATA** l'urgente necessità di eliminare i pericoli in premessa individuati;

## **ORDINA**

**FINO AL 30 SETTEMBRE 2021**

### **Punto 1) DIVIETO DI ABBATTIMENTO ALBERI**

ai proprietari o aventi diritto delle aree verdi e dei giardini privati:

- A) è vietato l'abbattimento di qualsiasi albero nel periodo compreso tra Marzo e Luglio al fine di tutelare la riproduzione dell'avifauna;
- B) è vietato l'abbattimento di qualsiasi albero di fusto vivo superiore ad 1,5 metri di altezza, presente sul territorio comunale, con esclusione degli impianti arborei destinati in via esclusiva alla produzione del legno e dell'ailanto;
- C) è vietata l'esecuzione di operazioni di potatura mediante capitozzatura o altre tecniche che risultino pregiudizievoli per la vita dell'albero.

### **SANZIONI:**

**L'inottemperanza alle disposizioni del presente punto comporta, per ogni singolo albero, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400,00 a 2.400,00 Euro;**

**In deroga a quanto disposto del precedente punto 1) sono ammessi:**

### **Punto 2) ABBATTIMENTI PROGRAMMABILI**

Qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:

- a) piante in stato vegetativo che causano danni a strutture edili o sotto-servizi;
- b) diradamenti necessari alla sopravvivenza di gruppi arborei in quanto troppo fitti o miranti ad una riqualificazione paesaggistica del luogo;
- b) alberi che sono instabili, secchi, inclinati o alberi giunti alla fine del loro ciclo vegetativo;

### **PROCEDIMENTO**

**Gli abbattimenti programmabili per le situazioni espresse nelle lettere a), b) e c) sono soggetti all'ottenimento di Nulla Osta comunale.**

**La richiesta di Nulla Osta all'abbattimento deve essere inoltrata al Comune di Lignano Sabbiadoro utilizzando l'apposita modulistica (resa disponibile sul sito del Comune) compilata in ogni sua parte.**

**Il rilascio del Nulla Osta è subordinato all'effettuazione di un sopralluogo congiunto tra il personale dell'area tecnica e il Sindaco, o un suo delegato, del quale è redatto processo verbale, al fine della verifica della corrispondenza tra lo stato di fatto e i motivi dichiarati nell'istanza.**

**Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti entro 2 mesi dall'avvenuta rimozione, con esclusione dal computo del periodo ricompreso fra Aprile e Agosto durante il quale non è consentita la ripiantumazione, con piante di altezza non inferiore a m 2,50 e di circonferenza del tronco, ad un metro dal colletto, non inferiore a cm 18.**

**Qualora gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea, per dimostrata carenza di spazio o per mancanza di condizioni idonee è obbligatorio il versamento di una somma di Euro 200,00 per ogni albero rimosso presso la tesoreria del Comune di Lignano Sabbiadoro con causale "monetizzazione piante", entro 15 giorni dalla comunicazione di rilascio del Nulla Osta. Il rilascio del Nulla Osta è subordinato al pagamento della somma di cui sopra.**

#### **SANZIONI:**

**L'inottemperanza alle disposizioni del presente punto comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400,00 a 2.400,00 Euro;**

#### **Punto 3) ABBATTIMENTI DETTATI DA SITUAZIONI DI URGENZA**

Qualora sussista un grave pericolo o minaccia per l'incolumità pubblica, nei confronti di persone e/o cose, determinato dalla presenza di un albero in proprietà privata pericolosamente inclinato e/o completamente secco e/o di un albero instabile in quanto danneggiato da eventi atmosferici e/o calamitosi, la comunicazione di abbattimento per motivi di urgenza dovrà essere inoltrata su apposito modulo con allegata perizia redatta da parte di tecnico abilitato ed attestante la situazione di pericolo al Comando di Polizia Locale, che potrà eventualmente effettuare un sopralluogo, congiunto con i servizi tecnici del Comune qualora in servizio.

Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti entro 2 mesi dall'avvenuta rimozione, con esclusione dal computo del periodo ricompreso fra Aprile e Agosto durante il quale non è consentita la ripiantumazione, con piante di altezza non inferiore a m 2,50 e di circonferenza del tronco, ad un metro dal colletto, non inferiore a cm 18.

Qualora gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea, per dimostrata carenza di spazio o per mancanza di condizioni idonee così come certificato nell'allegata perizia, è obbligatorio il versamento di una somma di Euro 200,00 per ogni albero rimosso entro 15 giorni dall'avvenuta rimozione presso la tesoreria del Comune di Lignano Sabbiadoro con causale "monetizzazione piante".

Copia del versamento dovrà essere inoltrata al Comune di Lignano Sabbiadoro entro 5 giorni dal pagamento.

## **SANZIONI:**

**L'inottemperanza alle disposizioni del presente punto comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400,00 a 2.400,00 Euro;**

### **Punto 4) MANTENIMENTO DELLO STANDARD**

Ferme restando le disposizioni previste dai precedenti punti, è fatto comunque obbligo di mantenere in essere lo standard di alberatura pari ad una pianta di alto fusto della specie Pinus ssp, Quercus ssp, Acer ssp, Fraxinus ssp, ogni 50 mq di superficie delle aree verdi e dei giardini privati, compatibilmente con le distanze di legge.

Le piante di alto fusto messe a dimora non devono di norma essere di altezza inferiore a m 2,50 ed avere, ad un metro dal colletto, una circonferenza inferiore a cm 18.

Qualora venga accertato il mancato rispetto dello standard di alberatura, verrà inviata comunicazione scritta ai proprietari o gli aventi diritto, indicante l'obbligo di raggiungimento dello standard di alberatura entro il termine di 30 giorni.

Qualora siano installati impianti fotovoltaici, impianti solari/termici o in presenza di qualsiasi impianto tecnologico sensibile alla luce solare, lo standard di alberatura potrà essere raggiunto con alberi non ad alto fusto.

## **SANZIONI:**

**L'inottemperanza alle disposizioni del presente punto comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400,00 a 2.400,00 Euro;**

### **Punto 5) NORME GENERALI**

È fatto obbligo:

1) di mantenere le aree esterne ai fabbricati, il fronte delle proprietà prospicienti la pubblica via e quelle libere da costruzioni costantemente in perfetto ordine e pulite, sgombre da sterpaglie, provvedendo al costante sfalcio dell'erba (mantenendola costantemente al di sotto dei 15 cm) e alla manutenzione del verde piantumato a confine con la pubblica via, in modo che non la invada;

2) di recidere i rami degli alberi ad alto fusto, limitrofi la carreggiata stradale, affinché il tronco sia libero fino ad un'altezza minima di metri 4,50 dal piano di viabilità;

3) di eseguire lo sfalcio dell'erba, l'abbattimento degli alberi (qualora autorizzato in deroga al punto 1), la potatura dei rami e ogni operazione di manutenzione del verde che produca rumore, nel rispetto dei seguenti orari:

- a) dal 16 Settembre al 14 Giugno
  - 8.00-12.30 e 13.30-19.00 dal lunedì al venerdì;
  - 8.00-13.30 sabato e prefestivi;
  - festivi esclusi;
- b) dal 15 Giugno al 15 Settembre
  - 9.00-12.30 e 16.00-19.00 dal lunedì al venerdì;
  - 9.00-12.30 sabato e prefestivi;
  - festivi esclusi;

## **SANZIONI:**

**L'inottemperanza alle disposizioni del presente punto comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 a 600,00 Euro.**

### **Punto 6) ABBATTIMENTO PIANTE DI PROPRIETÀ PUBBLICA**

I soggetti privati che richiedano l'abbattimento di piante di proprietà pubblica per eseguire dei lavori su proprietà privata e/o aperture, modifiche di passi carrai, devono ottenere relativo Nulla Osta da parte del Comune di Lignano Sabbiadoro. L'istanza dovrà essere redatta su apposita modulistica compilata in ogni sua parte. Il rilascio del Nulla Osta è subordinato all'effettuazione di un sopralluogo congiunto tra il personale di area tecnica e il Sindaco, o un suo delegato, del quale è redatto processo verbale. Il rilascio del Nulla Osta è subordinato al versamento di una somma pari al valore ornamentale della pianta da abbattere, calcolato secondo la metodologia adottata dal Comune nel proprio Regolamento Edilizio.

I soggetti privati, ottenuto il Nulla Osta devono provvedere a proprie spese all'abbattimento, alla depeppatura ed all'allontanamento dei materiali di risulta.

### **Punto 7) DANNEGGIAMENTO PIANTE DI PROPRIETÀ PUBBLICA**

Nel caso di danneggiamento di piante di proprietà pubblica, deve essere corrisposto da parte dell'autore del danno un indennizzo calcolato secondo la metodologia adottata dal Comune nel proprio Regolamento edilizio.

### **Punto 8) MODULISTICA**

La modulistica allegata alla presente ordinanza ne fa parte integrante del suo contenuto.

## **D E T E R M I N A**

Le Forze di Polizia operanti sul territorio del Comune sono incaricate di curare l'osservanza della presente Ordinanza.

Che con la presente Ordinanza si abroga ogni altro atto emesso precedentemente che risulti in contrasto con il presente atto.

Avverso alla presente Ordinanza è possibile fare ricorso entro 60 (sessanta) giorni al T.A.R. del Friuli Venezia Giulia o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato.

Lignano Sabbiadoro, 14/04/2021

IL SINDACO

Avv. Luca Fanotto